

ACCORDO LOCALE PER I COMUNI di cui all'Allegato 1)

In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (G.U. n. 62 del 15.03.2017), nonché della Legge n. 80/2014 e s.m.i.

L'anno 2018, il giorno 7 del mese di maggio,

TRA

le associazioni della proprietà come di seguito rappresentate:
 APE-CONFEDILIZIA – il presidente provinciale Fronduti Armando
 APPC – il presidente provinciale Moretti Claudio
 ASPPI – il presidente provinciale Tonzani Enzo
 UPPI – la delegata provinciale Balducci Giuseppina
 E

I sindacati degli inquilini, come di seguito rappresentati:
 SUNIA – il segretario provinciale Piastrelli Cristina
 FEDER.CASA – il segretario regionale Serpolla Marta
 SICET – il delegato provinciale Pascolini Silvio
 UNIAT – la delegata provinciale Montanari Isabella
 Unione Inquilini – il segretario regionale Ribac Aurel

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1998, n. 292, supplemento ordinario, n. 203/L;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della citata legge n. 431 del 1998 che dispone che le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, commi 1, 2 e 3;

Visto il Decreto 16/01/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto: "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitorie e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge";

Visto che il suddetto decreto ha approvato la Convenzione nazionale sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998 tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale e che, pertanto, è necessario provvedere alla stipula di un nuovo Accordo territoriale per i comuni in parola, in sostituzione di quello attualmente in vigore;

Visto l'art. 3, specificatamente i commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i che, tra l'altro, ha introdotto la facoltà per il locatore di optare per il regime fiscale della "cedolare secca";

Evidenziato che, il presente Accordo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla Legge, si propone di favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni concordate ad uso abitativo, per avviare a soluzione il problema degli sfratti con particolare riguardo a quelli intimati per morosità incolpevole e di ricondurre alla legalità il mercato degli affitti irregolari.

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 che ha esteso la possibilità di applicare il regime fiscale opzionale della cedolare secca: "anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

SUNIA Prov.1e
 Il Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
 PERUGIA - Via del Macello, 18
 Tel. 075 5005588 - 075 5069837
 SCGP8/0

SICET UMBRIA
 SINDACATO INQUILINI
 CASA e TERRITORIO

MUNIAT - UIL
 Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
 SEDE REGIONALE UMBRIA

U.P.P.I.
 UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
 Giuseppina Balducci
 Vla C. Battisti, 81 - Foligno
 Tel. 368 3351068 - giuseppinabalducci@gmail.com

UNIONE INQUILINI
 SEDE REGIONALE
 Via Campo di Marte, 28/M
 06124 PERUGIA
 Tel. 050 5440544
 075/6096392

FEDER.CASA
 Avv. Marta Serpolla
 Segretario Regionale dell'Umbria

A. P. P. C.
IL PRESIDENTE PROV.1e
 (Dott. Claudio Moretti)
 Vla A. Chiodi, 29 - Tel. 075/573644
 06128 PERUGIA

CONFEDILIZIA - AP
 Ass. di Proprietà Edilizia della Provincia di Perugia
 Via Salaria, 39/1 - 06128 PERUGIA
 Tel. e Fax 075.5058212
 Presidente: Ing. Armando Fronduti

decreto, lo stato di calamità à seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 255", e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota, prot. CG/0057753 del 07/11/2014, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile con la quale ha inviato l'elenco dei comuni nel territorio della Regione Umbria per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza nel periodo dal 23 maggio 2009 al 23 maggio 2014;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio della Regione Umbria, in relazione ad una grave crisi idrica;

Tutto ciò premesso e considerato

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Oggetto

Il presente accordo definisce le modalità per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, tenendo conto della suddivisione in aree urbane omogenee del territorio comunale interessato e delle caratteristiche proprie di ciascuna unità immobiliare, nonché della volontà negoziale delle parti.

2. Ambito di applicazione

I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione si applicano agli immobili locati ad uso abitativo, tenendo conto, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, comma 2, della Legge 431/98 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, nonché alle condizioni stabilite dal combinato disposto dell'art. 3, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i e dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e s.m.i. situati nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente accordo.

3. Termini di validità dell'accordo locale

Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall'art 7 comma 2 del DM 16/01/2017, è valido sino al 31/12/2019 e decorre dal giorno successivo a quello di trasmissione mediante pec al protocollo di ciascun comune interessato. Il presente accordo resta in vigore sino alla definizione del nuovo accordo comunale debitamente sottoscritto dalle associazioni interessate, ed al successivo deposito presso l'ufficio protocollo, nel caso di proroga delle disposizioni della legge n. 80/2014. In presenza di specifiche e rilevanti esigenze, si può procedere alla verifica dei contenuti dell'accordo. Pertanto, mediante motivata domanda, ogni organizzazione firmataria può richiedere al comune una nuova convocazione delle parti per introdurre modifiche ed integrazioni. Nel caso di mancata convocazione da parte del comune e trascorsi trenta giorni dalla richiesta, è la stessa organizzazione istante a poter procedere alla convocazione.

Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al comune di provvedere alla convocazione delle Organizzazioni interessate per l'avvio della procedura di rinnovo. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

4. Obbligatorietà dei tipi di contratto

In conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017, i contratti di locazione a canone concordato devono obbligatoriamente essere redatti utilizzando esclusivamente il **contratto tipo**, Allegato A) e Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

5. Modalità di calcolo per la determinazione del canone di locazione

Il canone viene determinato €/mq/anno, sulla base della moltiplicazione della

SUNIA Proy. 10
 Il Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
 PERUGIA - Via del Macello, 18
 Tel. 075 5005586 - 075 5069837
 5069837

SICET UMBRIA
 SINDACATO INQUILINI
 CASA e TERRITORIO

UNIAT - UIL
 Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
 SEDE REGIONALE UMBRIA
 U.P.P.V.

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
 Giuseppina Balducci
 Via C. Battisti, 81 - Foligno
 Tel. 368 3351068 - giuseppinabalducci@gmail.com

UNIONE INQUILINI
 SEDE REGIONALE
 Via Campo di Marte, 8/M
 06124 PERUGIA
 Cod. Fisc. 94095440544
 075/5056392

FEDER.CASA
 Avv. Marta Serpolla
 Segretario Regionale dell'Umbria

A. P. P.C.
IL PRESIDENTE PROVLE
 (Dott. Claudio Moretti)
 Via A. Checchi, 29 - Tel. 076/6798441
 08128 PERUGIA

CONFEDILIZIA - APE
 Ag. della Proprietà Edilizia della Provincia di Perugia
 Via Sicilia, 39/H - 06128 PERUGIA
 Tel. e Fax 075.5058212
 Presidente: Ing. Armando Frondisi



ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Via del Macello, 21 - 06128 PERUGIA
Tel. 075 5004344 - Fax 1782719789
E-mail: asppi.perugia@tiscali.it

SUNIA PROV.18

Il Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel. 075 5005586 - 075 5069837
SOGGETTO

SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA e TERRITORIO

UNIAT - UIL

Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
SEDE REGIONALE UMBRIA

U.P.P.I.

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Giuseppe Balducci
Via C. Battisti, 81 - Foligno
Tel. 368 3351068 - giuseppe.balducci@gmail.com

G. Balducci

UNIONE INQUILINI

SEDE REGIONALE
Via Campo di Marte, 8/M
06124 PERUGIA
Cod. Fisc. 94095440544

075/5056392

FEDER.CASA

Avv. Maria Serpella
Segretario Regionale dell'Umbria

M. Serpella

A.P.P.C.

IL PRESIDENTE PROV.LE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/5796441
06120 PERUGIA

CONFEDILIZIA - AF
Ass. Della Proprietà Edilizia della Provincia di Perugia
Via Salaria, 39/H - 06128 PERUGIA
Tel. e Fax 075.5068212
Presidente: Ing. Armando Franchi

superficie convenzionale dell'immobile con i corrispondenti valori definiti per ciascuna area urbana omogenea e per le relative sub-fasce di riferimento, dedotte in base al numero degli elementi caratteristici dell'immobile.

Le parti potranno concordare il canone di locazione entro i valori minimi e massimi stabiliti per ciascuna sub-fascia, così come espressamente indicati nella tabella di cui all'Allegato 1) del presente accordo. Il canone potrà essere annualmente aggiornato in base alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'Indice dell'aumento del costo della vita per famiglie di impiegati ed operai nella misura massima del 75%.

6. Individuazione delle aree urbane omogenee

AI fini della determinazione del canone di locazione, le aree urbane omogenee sono individuate tenendo conto dei valori di mercato, le dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, esercizi commerciali, ecc.), e denominate nella seguente maniera:

- ZONA CENTRALE
- ZONA SEMICENTRO
- ZONA PERIFERICA
- ZONA DELLE FRAZIONI

Le planimetrie relative a ciascuno dei comuni di cui all'Allegato 1) corrispondono a quelle di cui all'Allegato 2) del precedente accordo trasmesso da Asppi Perugia mediante pec in data 6 aprile 2016, che qui si intendono integralmente riportate, seppure non riallegate.

Nel caso che singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle aree si considererà l'intero edificio incluso nell'area ove trova ubicazione il civico di ingresso.

Si precisa che l'individuazione del numero delle aree omogenee con le quali sono stati suddivisi i comuni, corrisponde all'indicazione dei valori della sub-fascia, per cui il territorio comunale interessato è stato suddiviso nelle sole aree urbane omogenee per le quali è stato indicato il valore delle sub-fasce all'allegato 1).

7. Elementi oggettivi dell'immobile ai fini dell'individuazione della sub-fascia

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna area urbana omogenea, sono individuate con riferimento ai seguenti elementi oggettivi dell'immobile:

- a) vano con destinazione cucina con almeno una finestra;
- b) ascensore per unità immobiliari situate oltre il 2° piano fuori terra;
- c) impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;
- d) riscaldamento centralizzato o autonomo;
- e) doppio bagno di cui almeno uno con finestra e completo di tutti gli elementi (w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia);
- f) interventi di manutenzione straordinaria interna di impianti tecnologici e sanitari propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti, ultimati da non oltre dieci anni, documentabili a norma di legge;
- g) interventi di manutenzione straordinaria esterna di impianti tecnologici comuni propri dell'edificio, facciate, coperture; scale e spazi comuni interni, ultimati da non oltre dieci anni, documentabili a norma di legge;
- h) porte blindate;
- i) vetri termici;
- j) abitazione sita in un comparto in cui siano presenti almeno tre dei seguenti servizi: esercizi commerciali, uffici pubblici, aree verdi pubbliche e servizi sociali;
- k) appartamento sito in edificio con vetustà inferiore a 10 anni o integralmente ristrutturato negli ultimi 10 anni, così come definito dalla L. 392/78;
- l) edifici conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;

- m) edificio sottoposto ad intervento di adeguamento antisismico debitamente documentato;
- n) Immobile unifamiliare (casa singola);
- o) conferma dello stesso conduttore che da almeno dodici mesi sia in possesso di regolare contratto di locazione, a far data dal giorno di decorrenza del nuovo contratto;

Per l'applicazione del punto f) è sufficiente l'esecuzione di almeno due categorie di opere tra quelle elencate; per l'applicazione del punto g) almeno una.

Per gli immobili costruiti negli 15 (quindici) anni anteriori alla data di stipula del presente accordo, si applicheranno, ai soli fini della determinazione del canone, gli elementi di cui ai punti f) e g) del presente articolo. Si precisa che la data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, del certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici comunali, oppure quella comunque accertata.

8. Calcolo superficie convenzionale

La superficie convenzionale, da considerare ai fini del calcolo per la determinazione del canone, è quella definita nel capitolo "Criteri utili per la misurazione degli immobili" contenuto nel listino dei prezzi degli immobili sulle piazze dell'Umbria e pubblicato a cura delle Camere di Commercio di Perugia e Terni nel III trimestre 2014 (con esclusione delle lettere b-c-d). Per superfici utili di appartamento inferiori a mq 46 e per superfici tra mq 46 e mq 70 continuano a valere le stesse maggiorazioni di cui all'art. 13 della legge 392/78 ancorché abrogato. Per superfici maggiori di mq 100 si applicherà una riduzione del 10% (dieci per cento) sino ad una superficie utile da considerare comunque non inferiore a mq 100.

Alla superficie di cui sopra dovrà essere sommato:

- a) 20% (venti per cento) della superficie dei balconi, e terrazzi (coperti e scoperti), cantine ed altri accessori simili;
- b) 50% (cinquanta per cento) della superficie delle autorimesse singole;
- c) 20% (venti per cento) della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d) 15% (quindici per cento) della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
- e) 10% (dieci per cento) della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

E' detratto il 30% (trenta per cento) dalla superficie dei vani con altezza inferiore a metri 1,70.

La superficie scoperta in godimento esclusivo del conduttore, nel calcolo, non potrà superare la superficie netta dell'immobile. Il calcolo della superficie convenzionale è da considerarsi comunque valido entro una tolleranza di più o meno il 3 per cento della superficie convenzionale stessa. La superficie convenzionale, calcolata secondo le indicazioni di cui sopra, dovrà essere espressamente riportata in contratto.

9. Determinazione del canone di locazione

Le parti contraenti individueranno la sub-fascia ove si colloca l'immobile oggetto del contratto, sulla base della presenza nell'immobile stesso di un numero elementi di cui al precedente articolo 7 corrispondenti a quanto di seguito indicato:

ZONA CENTRALE:

Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3;
Sub fascia 2 - un numero di elementi superiore a 3;

ZONA SEMICENTRO E PERIFERICA:

Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3;
Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 4 e 6;
Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 6;

ZONA DELLE FRAZIONI

ASPRI
ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Via del Macello, 21 - 06128 PERUGIA
Tel. 075 5004344 - Fax 1782719789
E-mail: aspri.perugia@tiscali.it

SUNA Prov. I
Il Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel 075 5005586 - 075 5069837
5069810

SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA e TERRITORIO

UNIAT - UIL
Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Terra
SEDE REGIONALE UMBRIA
U.P.P.I.

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Giuseppina Balducci
Via C. Battisti, 81 - Foligno
Tel. 368 3351068 - giuseppinabalducci@gmail.com

UNIONE INQUILINI
SEDE REGIONALE
Via Campo di Marte, 8/M
06124 PERUGIA
Cod. Fisn. 94095440544

075/5056392

FEDER.CASA
Avv. Marta Serolla
Segretario Regionale dell'Umbria
M. Serolla

IL PRESIDENTE PROV.LE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/5736441
06128 PERUGIA

CONFEDITALIA - AS
Via Scicilla, 39/H - 06128 PERUGIA
Tel. e Fax 075.5058212
Presidente: Ing. Armando Frana



ASPPi
ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
via del Macello, 21 - 06120 PERUGIA
tel. 075 500 43 44 - Fax 075 27 10 700
E-mail: asppi.perugia@tiscali.it

SUNTA Prove
Il Segretario

CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel 075 5005586 - 075 5069837
Scopri

SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA e TERRITORIO

UNIAT - UIL

Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
SEDE REGIONALE UMBRIA
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Giuseppina Balducci
Via C. Battisti, 81 - Foligno
Tel. 368 3351068 - giuseppinabalducci@gmail.com

Giuseppina Balducci

UNIONE INQUILINI
SEDE REGIONALE UMBRIA
Via Camillo di Marzo, 61/M
055 114 PERUGIA
Cod. Fisc. 94095440544

055/5056392

FEDER.CASA

Avv. Marta Serpolla
Segretario Regionale dell'Umbria

Marta Serpolla

A.P.P.C.
IL PRESIDENTE PROVVISORIO
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/5706441
06120 PERUGIA

CONFEDERAZIONE
11. della Proprietà Edilizia di
via Sicilia, 39/H - 06133 PERUGIA
Tel. e Fax 075.505651
Presidente: Ing. Armando Filippo

Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3;

Sub fascia 2 - un numero di elementi superiore a 3;

Le parti, tenendo conto della superficie convenzionale, della zona omogenea ove ricade l'immobile, e degli elementi oggettivi sopra elencati, concordano il canone di locazione nel limiti del minimo e massimo al mq. stabilito per ciascuna sub fascia, come riportato nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente accordo.

Il canone di locazione concordato tra le parti, dovrà essere compreso all'interno del valore minimo della sub-fascia 1 e quello massimo della sub-fascia così come determinata. Nell'ipotesi in cui il numero degli elementi coincida con quello minimo per l'accesso alla sub-fascia, il canone concordato dovrà sempre essere inferiore e mai pari al valore massimo stabilito per la sub fascia considerata.

10. Immobile arredato

Quando l'alloggio è arredato, per consistenza e qualità idonee all'uso convenuto, nonché con elettrodomestici funzionanti (escluso lavatrice e lavastoviglie), le parti possono concordare una maggiorazione dei valori delle sub-fasce fino ad un massimo del 25% (venticinque per cento) a valere per l'intera durata contrattuale. Quando l'immobile è parzialmente arredato la maggiorazione percentuale potrà oscillare fino ad un massimo del 20% (venti per cento). E' facoltà delle parti di concordare la maggiorazione con percentuali comprese tra 1 (uno) e il massimo consentito, solo nel caso di alloggio parzialmente arredato.

11. Maggiore durata

Ove le parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a quella minima di legge, che è stabilita in 3 (tre) anni, il canone, calcolato secondo le modalità di cui sopra, potrà essere incrementato, a partire dal primo anno, di una percentuale del 3% (tre per cento) per ogni anno di aumento fino ad un massimo del 9%.

12. Classe energetica

Quando l'unità immobiliare è ricompresa entro le classi energetiche A e B, il canone di locazione, a partire dal primo anno, potrà essere incrementato del 5% (cinque per cento) e del 3% (tre per cento) se l'immobile è ricompreso entro la classe energetica C e D. Se l'immobile è in classe G si applicherà un decremento al canone di locazione pari al 2%.

13. Locazione parziale

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, così come definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva con l'applicazione dei punti 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente accordo, nel caso di locazione di porzione di immobile, la superficie convenzionale massima dell'intero appartamento è frazionata in base alla superficie di ciascuna porzione locata. La superficie convenzionale di pertinenza del conduttore/i è assegnata quindi in proporzionali alle superfici esclusive previste contrattualmente. La somma dei canoni parziali non potrà in ogni caso superare il canone che sarebbe riferibile all'appartamento nel suo complesso, tenendo conto dell'intera superficie convenzionale massima dell'immobile riportata anche nel contratto parziale. Al fine di rendere possibile la verifica del calcolo ed evitare contestazioni, le parti dovranno:

- definire in modo preciso la/le camera/e che si affittano e gli spazi comuni; allegando al contratto, la planimetria dell'appartamento sottoscritta dalle parti;
- quantificare le spese condominiali, salvo conguaglio.

14. Unità abitative di particolare pregio e/o zone aventi particolari caratteristiche

Con l'accordo di almeno due delle organizzazioni sindacali intervenute, una per il proprietario ed una per il conduttore, si potranno convenire maggiorazioni al canone di locazione e sino ad un massimo del 20% (venti per cento), per unità abitative di particolare pregio e/o ubicati in zone aventi particolari caratteristiche. Tale accordo dovrà essere contenuto in apposito verbale sottoscritto dalle parti e da almeno due delle associazioni suddette, e dovrà

essere obbligatoriamente allegato al contratto di locazione, pena la decadenza dal beneficio.

15. Contratto di locazione agevolata ad uso abitativo

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva dall'applicazione dei punti 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente accordo, le parti stipuleranno i contratti di locazione di cui al presente articolo utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al presente accordo (Allegato A), provvedendo ad integrarlo con l'indicazione della superficie convenzionale, della zona, della sub-fascia, i dati delle parti e dell'immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previste nel presente accordo, nonché delle disposizioni di legge. Detti contratti, in conformità all'articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431/98, non possono avere una durata inferiore a tre anni, prorogabile di due; con espressa previsione negli stessi del preavviso di risoluzione da parte del conduttore/i non superiore a tre mesi, di cui all'Allegato A) al presente accordo.

16. Contratti transitori ordinari

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva con l'applicazione dei punti 9, 10, 12, 13 e 14 del presente accordo, le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione di cui al presente articolo utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al presente accordo (Allegato B), provvedendo ad integrarlo con l'indicazione della superficie convenzionale, della zona, della sub-fascia, con i dati delle parti e dell'immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previste nel presente accordo, nonché delle disposizioni di legge. Detti contratti, in conformità all'art. 5, comma 1, della legge n. 431/98, e all'art 2 del D.M. 16 gennaio 2017, non possono avere una durata superiore a 18 mesi.

Il canone dei contratti transitori ordinari, per favorire la mobilità sul territorio, è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fascie di oscillazione di cui al presente accordo. Nel contratto dovrà espressamente essere riportato il motivo di transitorietà che potrà riferirsi indifferentemente a ciascuna delle parti contrattuali e sia riferendosi alle esigenze del locatore che del conduttore. In ogni caso, le esigenze di transitorietà individuate all'atto della stipula del contratto di locazione, dovranno riferirsi ai seguenti motivi:

A) Esigenze di transitorietà del locatore

- quando il locatore, entro diciotto mesi, intenda destinare l'immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
- quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità;
- quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al complimento di indispensabili lavori;
- quando il locatore ha esigenza transitoria collegata ad un evento certo, a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto -suffragata, se possibile, da idonea documentazione;
- quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire

SUNIA Proy. 18

Il Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
 PERUGIA - Via del Macello, 18
 Tel. 075 5008586 - 075 5069837

Sc69810

SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA e TERRITORIO

UNIAT - UIL

Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
 SEDE REGIONALE UMBRIA

U.P.P.I.

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
 Giuseppina Balducci
 Vla C. Battisti, 81 - Foligno
 Tel. 368 3351068 - giuseppinabalducci@gmail.com

Gius. Balducci

UNIONE INQUILINI

SEDE REGIONALE
 Via Campo di Marte, 81
 06124 PERUGIA
 Cod. Fisc. 94095440544

075/5056392

FEDER.CASA

Avv. Marta Serpolla
 Segretario Regionale dell'Umbria

Marta Serpolla
 A.P.P.C.
 IL PRESIDENTE PROVVISORIO
 (Dott. Claudio Moretti)
 Vla A. Checchi, 29 - Tel. 075/5736441
 00129 PERUGIA

CONFEDILIZIA - APE
 Ass. della Proprietà Edilizia della Provincia di Perugia
 Via Salaria, 3944 - 06128 PERUGIA
 Tel. e Fax 075.5058212
 Presidente: Ing. Armando Frondi



ASPPA
ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Via del Macello, 21 - 06128 PERUGIA
Tel. 075 5004344 - Fax 075 2719789
E-mail: asppa.perugia@tiscali.it

SUNIA Prov. le
(il Segretario)

CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel 075 5005586 - 075 5069837
5069837

SICEU UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA e TERRITORIO

UNIAT - UIL

Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
SEDE REGIONALE UMBRIA

U.P.P.I.

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Giuseppe Baldacci
Via C. Battisti, 81 - Foligno
Tel. 368 3351068 - giuseppinabaldacci@gmail.com

Giac. Baldacci

UNIONE INQUILINI
SEDE REGIONALE

Via Carbo di Marte, 8/M
06124 PERUGIA
Cod. Fisc. 94095440544

075/5056392

FEDER.CASA

Avv. Marta Serolla
Segretario Regionale dell'Umbria

Ottavio

A.P.P.
IL PRESIDENTE PROVLE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/5736441
06128 PERUGIA

CONFEDILIZIA APE
Ass. della Proprietà Privata della Provincia di Perugia
Via Siena, 39/H - 06128 PERUGIA
Tel. e Fax 075.5068212
Presidente: Ing. Armando Franchi

sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso.

B) Esigenze di transitorietà del conduttore

- a) frequenza a corsi di studi e/o di formazione;
- b) necessità di cure mediche o assistenza a familiari presso strutture pubbliche o private presenti nel Comune;
- c) previsioni di trasferimento o trasferimento, anche temporaneo della sede di lavoro;
- d) contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
- e) assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con compromesso regolarmente registrato;
- f) quando il conduttore ha esigenza transitoria collegata ad un evento certo, a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto — suffragata, se possibile, da idonea documentazione;
- g) acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro massimo 18 mesi;
- h) ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
- i) impegni collegati con campagne elettorali;
- j) incarico professionale a termine;
- k) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore legata ad un evento certo a data prefissata, espressamente documentata e riportata in contratto.

In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16.01. 217 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste esplicitamente dal presente accordo, sono assistite da almeno una associazione della proprietà edilizia e da una dei conduttori firmatarie del presente accordo che ne attestano il supporto fornito in ordine alla effettiva esigenza di transitorietà del contratto.

In particolare, le modalità di assistenza sindacale consistono:

- a. accertamento delle dichiarazioni non comprese nell'elenco di cui sopra o difficilmente documentabili ai criteri generali di cui alla Legge 431/98 ed all'art 2, comma 1, del DM 16/01/2017, con trascrizione nel contratto delle esigenze transitorie definite;
- b. attestazione delle dichiarazioni delle parti ai fini della prova testimoniale in un eventuale procedimento giudiziario.

17. Riparazioni ordinarie e straordinarie

Per quanto concerne la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria le parti convengono di provvedere applicando la "Tabella Oneri Accessori" allegato D), del Decreto 16 gennaio 2017.

Per quanto non previsto nella citata Tabella Oneri Accessori, la parti fanno riferimento alle norme vigenti e agli usi locali.

18. Accordi integrativi grandi proprietà

Per le compagnie assicuratrici, i fondi immobiliari, le associazioni e le fondazioni di previdenza, gli istituti di credito, gli enti previdenziali pubblici, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà in capo ad un medesimo soggetto, di più di 80 (ottanta) unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e per le eventuali aggregazioni di microzona individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi fra la proprietà interessata e le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli accordi territoriali relativi. Tali accordi integrativi prevedono, di norma, speciali condizioni migliorative per far fronte ad esigenze di particolari categorie

di conduttori nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto. Gli accordi integrativi possono individuare valori massimi del canone, all'interno delle fasce, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 3 del decreto 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2008, n. 146.

19. Attestazione bilaterale di rispondenza

Nella normativa vigente, i contratti concordati, di cui al presente accordo, costituiscono l'unico strumento per regolare e calmierare il mercato della locazione ad uso abitativo e, tenuto conto delle agevolazioni fiscali statali e comunali previste per coloro che si avvalgono di tali contratti, l'obiettivo di tutte le parti firmatarie e anche delle Istituzioni centrali e locali deve essere quello di accettare la conformità al presente accordo territoriale così come previsto dal DM 16/01/2017 di canoni e quanto altro previsto dai contratti di locazione sottoscritti tra le parti.

Per il raggiungimento di tale fine:

1. Le parti contrattuali possono essere assistite congiuntamente, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
2. Le attestazioni previste dall'art. 1 comma 8, art. 2 comma 8, art. 3 comma 5 del Decreto Ministeriale 16/01/2017 sono rilasciate alla parte richiedente da una organizzazione degli inquilini e da una della proprietà edilizia firmataria del presente accordo secondo le modalità e tramite l'elaborazione e consegna del modello di attestazione di cui all'Allegato 3) al presente accordo.

20. Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa

In caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di locazione, di cui al presente accordo, nonché in ordine all'esatta applicazione degli accordi territoriali o integrativi, ciascuna parte, prima di adire l'autorità giudiziaria, può ricorrere all'apposta Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione stragiudiziale prevista dall'art. 6 del D.M. 16/01/2017 con le modalità stabilite dal Regolamento allegato E) del DM 16/01/2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello Allegato 4) al presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONI PROPRIETARI

 **ASPPi**
ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Via del Macello, 21 - 06128 PERUGIA
Tel. 075 5004344 - Fax 1702719789
E-mail: asppi.perugia@tiscali.it


U.P.P.I.

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Giuseppina Baldacci
Via C. Battisti, 81 - Foligno
Tel. 368 3351068 - giuseppinabaldacci@gmail.com


SINDACATI INQUILINI
SUNIA (Prov.le)
Il Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel 075 5005586 - 075 5069837


MUNAT - UIL
Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
SEDE REGIONALE UMBRIA

A. P. P. I.
IL PRESIDENTE PROV.LE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Chocchi, 29 - Tel. 075/6736441
06128 PERUGIA


CONFEDILIZIA - APE
Ass. della Proprietà Edilizia delle Piazze di Perugia
Via Salaria, 39/1 - 06128 PERUGIA
Tel. e Fax 075.5058212
Presidente: Ing. Armando Franchi


SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA e TERRITORIO


UNIONE INQUILINI
SEDE REGIONALE
Via Campo di Marte, 8
06124 PERUGIA
Tel. 075/95440544
075/6056392


DER.CASA
Marta Serpoli
Sindacato Regionale dell'Umbria

UNIONE INQUILINI
SEDE REGIONALE
via Campo di Marte, 8/M
06124 PERUGIA
Cod. Fisc. 94095440544

COMUNI L. 80/2014 - ALLEGATO A)

LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

076/5056392

ASPELL

ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Via del Macello, 21 - 06128 PERUGIA
Tel. 075 5004344 - Fax 1782719789
E-mail: asppi.umbria@telecall.it

Il/La sig./soc. (1) di seguito denominato/a
locatore (assistito/a da (2) in persona di)
concede in locazione al/alla sig. (1)
di seguito denominato/a conduttore, identificato/a mediante (3)
(assistito/a da (2) in persona di), che accetta,
per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in via n. piano
scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi
accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

A. P.P.C.
IL PRESIDENTE PROV.LE
Dott. Claudio Moretti
via A. Checchi, 29 - Tel. 075/6736441
06128 PERUGIA

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in via n. piano
scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei
seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in
comune o meno, ecc.) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5)
..... (1B)

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :
b) prestazione energetica:
c) sicurezza impianti
d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo I
(Durata)

CONFEDERAZIONE API
Ass. della Proprietà Privata della Pro. d'Impresa
Via Salaria, 30/A - 06128 PERUGIA
Tel. e Fax 075.50582/2
Presidente: Ing. Armando Franchi

SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASE e TERRITORIO

Il contratto è stipulato per la durata di anni (6), dal al e alla
prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto
di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle
condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale
ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia
al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato
facilmente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha
riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto
al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa,
ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2
(Canone)

FEDER.CASA
Avv. Marta Serpoli
Segretario Regionale dell'Umbria

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra
..... e depositato il presso il Comune di
.....; ovvero dall'accordo integrativo sottoscritto tra(7) in data
....., è convenuto in euro , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio
del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero....., in n. rate
eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:
..... (4)

Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni
anno nella misura contrattata del , che comunque non può superare il 75% della variazione
Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" per la durata
dell'opzione.(8)

U.P.P.I.

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

Giuseppina Balducci

Via C. Battisti, 81 - Foligno

Tel. 368 3351058 - giuseppina.balducci@gmail.com

UNIAT - UIL

Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
SEDE REGIONALE UMBRIA

B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero....., in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date (4)

Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca". (8)



ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Via del Macello, 21 - 06128 PERUGIA
tel. 075 500 43 14 - Fax 170 27 19 789
E-mail: asppi_perugia@tiscali.it

Articolo 3

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
pari a mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi vari, che si riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Eventuali altre forme di garanzia:..... (10).


Articolo 4

(Oneri accessori)

SUNIA Provincia
Il Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel. 075 5005586 - 075 5069837
SCPPC

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D) al decreto 16/01/2017 emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998.


In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11). Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota.....(12) di euro....., salvo conguaglio.



Articolo 5

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 Legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)



Articolo 6 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.



Articolo 7 (Usa)

FEDER.CASA
Avv. Marta Sempoli
Segretario Regionale dell'Umbria

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Gluseppina Balducci
Via C. Battisti, 81 - Folligno



sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

CONFEDILIZIA - APE
A.s. della Proprietà Edilizia e Immobiliare
Via Sella, 39/A - 05128 PERUGIA
Tel. e Fax 075.5058212
Articolo Presidente: Ing. Armando Fronda
(Ressesso del conduttore: Ing. Armando Fronda)

U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Giuseppina Balducci
Vla C. Battisti, 81 - Foligno
Tel. 368 3351068 - giuseppinabalducci@gmail.com

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno tre mesi prima.

Articolo 9
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

Articolo 10
(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonerà espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11
(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modifica degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12
(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13
(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

ASPELL
ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Via del Macello, 21 - 05128 PERUGIA
Tel. 075.5004344 - Fax 1782719789
E-mail: asppi.perugia@telecall.it

FEDER.CASA
Avv. Marta Serpolla
Segretario Regionale dell'Umbria

SUNTA PROV. I.E.
II Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel. 075.5005586 - 075.5069837
SERVICO

UNIONE INQUILINI SICET UMBRIA
SEDE REGIONALE
di PERUGIA 8/M
Via Carlo Alberto, 61/2 - PERUGIA
Cod. Fisc. 04095440544

A.R.P.C.
IL PRESIDENTE PROVLE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/673844
08123 PERUGIA

RUNIAT - UIL
Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
SEDE REGIONALE UMBRIA

SUNIA Prog. le
In Segreteria
CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel 075 6005586 - 075 5069837
soep81o

Articolo 14
(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di negoziazione paritetica, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal Regolamento allegato E al citato Decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15
(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (Decreto Legislativo n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole:

Letto, approvato e sottoscritto

....., li,

Il locatore

Il conduttore

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.

Il locatore

Il conduttore

CONFEDERAZIONE - API
Ass. della Proprietà Collettiva delle Piccole Immobiliari
Via Sicilia, 39/41 - 06128 PERUGIA
Tel. 075.5058212 Fax 075.5058212
Presidente Ing. Armando Franchi

U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Giuseppina Balducci
Via C. Battisti, 81 - Foligno
Tel. 055.3351068 - giuseppinabalducci@gmail.com
Questo documento è stato generato automaticamente.

A.P.P.C.
IL PRESIDENTE PROV.LE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/6736441
06123 PERUGIA

UNIONE INQUILINI
SEDE REGIONALE
Via Camillo Benso di Cavour, 10
05124 PERUGIA
Tel. 050.5440544

MUNIAT - UIL
Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
SEDE REGIONALE UMBRIA

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(1A) Indicare estremi deposito accordo comunale, superficie convenzionale, zona censuaria e sub-fascia in conformità all'Accordo del comune di riferimento.

(1B) Indicare estremi deposito accordo comunale, superficie convenzionale e superficie parziale relativa al contratto, zona censuaria e sub-fascia, in conformità all'Accordo del comune di riferimento.

(2) L'assistenza è facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.

(6) La durata minima è di anni tre.

(7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

(8) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.

(9) Massimo tre mensilità.

(10) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

(11) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

A.P.P.C.

IL PRESIDENTE PROV.LE
(Dott. Claudio Moretti,
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/5736441
06128 PERUGIA)

CONFEDILIZIA API
Ass. della Proprietà Edilizia della Provincia di Perugia
Via Sicilia, 39/H - 06128 PERUGIA
Tel. e Fax 075.5069212
Presidente Ing. Armando Frontini
FEDER.CASA
Avv. Marta Serpolla
Segretario Regionale dell'Umbria

ASPELLI
ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
VIA DEL MACELLO, 21 - 06128 PERUGIA
Tel. 075.5004344 - Fax 1702719789
E-mail: asppi.perugia@tiscali.it

SUNIA ProV.le
Il Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA - VIA DEL MACELLO, 18
Tel. 075 5005588 - 075 5069837
SUNIA

SICPI UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASALE TERRITORIO

UNIONE INQUILINI
SEDE ASSOCIATIVA
Via C. Battisti, 81 - Foligno
Citt. 075.8242908

U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Giuseppina Baldacci
Via C. Battisti, 81 - Foligno
Tel. 368 331068 - giuseppinabaldacci@gmail.com
Giovanni Baldacci

UNIAT - UIL
Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
SEDE REGIONALE UMBRIA

- a) spese generali
- b) spese ascensore
- c) spese riscaldamento
- d) spese condizionamento
- e)
- f)
- g)

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondere inrate alle seguenti scadenze:

aleuro

aleuro

aleuro

aleuro

salvo conguaglio.

**CONFEDERAZIONE
Azi della Proprietà Edilizia della Provincia di Perugia - AP**
Via Salaria, 29/H - 06128 PERUGIA
Tel. e Fax 075.5058212
Presidente: Ing. Armando Franchi

A. P.P.C.
IL PRESIDENTE PROV.LE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/5736441
06123 PERUGIA

(12) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

(13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

ASPRI
ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Via del Macello, 21 - 06128 PERUGIA
Tel. 075 5004344 - Fax 075 2719789
E-mail: aspri.perugia@tiscali.it

U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Giuseppina Balducci
Vla C. Battisti, 81 - Foligno
Tel. 368 3351068 - giuseppinabalducci@gmail.com

SUNIA Proy. 1e
IL Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
Cristina Piastrelli
Via del Macello, 18
PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel 075 5005588 - 075 5069837
S069810
SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA e TERRITORIO

FEDER CASA
Avv. Marta Serpolla
Segretario Regionale dell'Umbria

UNIONE INQUILINI
SEDE REGIONALE
via Campo del Sole, 8/M
06124 PERUGIA
Cod. Fisc. 94095440544
075/5056892

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La sig./soc. (1) di seguito denominato/a locatore
 (assistito/a da (2) In persona di) concede in locazione al/ alla sig. (1)
 di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante
 (3)..... (assitito/ a da (2) in persona di), che
 accetta, per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in via n. piano scala int.
 composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori
 (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)
 (1A)
 non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in via n. piano
 scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti
 elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o
 meno, ecc.) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5)
 (1B)
 non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :
- b) prestazione energetica
- c) sicurezza impianti
- d) tabelle millesimali: proprietà ... riscaldamento acqua altre...

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1
(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di mesi/giorni (6), dal al allorché,
 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessà senza bisogno di alcuna disdetta.

Articolo 2
(Esigenza del locatore/conduttore) (4)

A) Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo
 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'allegato B - è
 dall'Accordo territoriale tra depositato il presso il Comune di ; ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra in data.... (7) dichiara la
 seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto....., e che documenta
 allegando

B) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 del decreto Ministero delle Infrastrutture e
 Trasporti, ex art. 4 comma 2 Legge 431/98, e dall'Accordo Territoriale tra depositato il
 presso il Comune di ; ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra in
 data.... (7), le parti concordano, assitite con il supporto, quanto al locatore da in persona di
 e quanto al conduttore da in persona di che la presente locazione ha natura transitoria
 per il seguente motivo.....
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 3
(Inadempimento delle modalità di stipula)

U.P.P.I.

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

Giuseppe Baldacci

Via C. Battisti, 81 - Foligno

Tel. 368 3351058 - giuseppe.baldacci@gmail.com

ASPPPI

ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
 Via del Macello, 21 - 06128 PERUGIA
 Tel. 075 5004344 - Fax 178271978
 E-mail: aspppi.perugia@tiscali.it

FEDER.CASA
 Avv. Maria Serolla
 Segretario Regionale dell'Umbria

SUNIA PROV. PERUGIA
 II Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
 PERUGIA - Via del Macello, 18
 Tel. 075 5005886 - 075 5069837
 Solaprio

UNIONE INQUILINI
 SEDE REGIONALE
 Via Campo di Marte, 8/M
 06124 PERUGIA
 Cod. Fisc. 94095440544

075/5056392

SOCIETÀ UMBRIA
 SINDACATO INQUILINI
 CASA E TERRITORIO

A. P.P.C.
 IL PRESIDENTE PROV.LE
 (Dott. Claudio Moretti)
 VIA A. Checchi, 20 - Tel. 075/6736441
 06120 PERUGIA

CONFEDILIZIA - APE
 Ass. delle Proprietà Edilizie della Provincia di Perugia
 Via Siena, 36/R - 06128 PERUGIA
 Tel. e Fax. 075.5058212
 Presidente Ing. Armando Frondisi

MUNIAT-UIL
 Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
 SEDE REGIONALE UMBRIA

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'Art. 2, comma 1, della legge n. 431/98, nel caso di inadempimento delle modalità di stipula del contratto previste dall'art. 2 commi 1, 2, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle Infrastrutture e dell'Economia e delle Finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura parla trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

**Articolo 4
(Canone)**



A. Il canone di locazione è convenuto in euro , importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero , in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: (4)

B. Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale depositato il presso il Comune di , ovvero dall'Accordo integrativo (7) sottoscritto tra in data , è convenuto in euro , importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero , in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: (4).

(Il periodo B non si applica nei contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario ovvero , in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: (4)


(Il periodo C non si applica nei contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

**Articolo 5
(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)**

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n. mensilità del canone (8), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia: (9)

**Articolo 6
(Oneri accessori)**



Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale,

**IL PRESIDENTE PROV.LE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/6736441
05128 PERUGIA**

**FEDER.CASA
Avv. Marta Serpoli
Soggetto Regionale dell'Umbria**

UNIAT - UIL
Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
SEDF REGIONALE UMBRIA


ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di anticipo non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (10)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro,).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota.....(11) di euro....., salvo conguaglio.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)

FEDER.CASA
Avv. Marta Serolla
Segretario Regionale dell'Umbria

ASPELL
ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Via del Macello, 21 - 06128 PERUGIA
Tel. 075 500 43 44 - Fax 178 27 19 789
E-mail: asppi.perugia@tiscali.it

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 Legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12)

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 8
(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto), ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n 392/78.

Articolo 9
(Uso)

UNIONE PROV. IZ
Il Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel 075 500 5586 - 075 5069837
Scapoli

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:

Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10
(Recesso del conduttore)

UNIONE INQUILINI
SEDE REGIONALE
Via Campo di Mare, 8/M
06128 PERUGIA
Cod. Fisc. 94095440544

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)


Articolo 11
(Consegna)

CONFED. UMBRIA - API
Via Sicilia, 39/H - 06128 PERUGIA
Tel. e Fax 075.5058212
Presidente: Ing. Armando Frondi

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi dà quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del

IL PRESIDENTE LA PROV.LE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/5738441
06128 PERUGIA

U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Giuseppina Balducci
Via C. Battisti, 81 - Foligno
Tel. 055 3351068 - giuseppina.balducci@gmail.com


SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA E TERRITORIO


UNIAT - UIL
Unione Nazionale Unita' Ambiente e Territorio
SEDE REGIONALE UMBRIA


Codice civile, di quanto segue:...../ di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 12
(*Modifiche e danni*)



Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonerà espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13
(*Assemblee*)




Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

(*Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni*)

Articolo 14
(*Impianti*)





Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n.192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

(*Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni*)

Articolo 15
(*Accesso*)



Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: (4).



(*Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni*)

Articolo 16

(*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*)

La Commissione di negoziazione paritetica, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

Le parti, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del citato decreto, possono adire la Commissione per accettare le condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà.



CONFEDILIZIA
A.S. della Proprietà Privata e del Commercio di Perugia
Via Sicilia, 39/A - 06128 PERUGIA
Tel. e Fax 075.5058212/4
Presidente: Ing. Armando Frondi

L'operato della Commissione è disciplinato dal Regolamento allegato E allo stesso decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17
(Varie)

ASPELL
ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Via del Macello, 21 - 06128 PERUGIA
Tel. 075 5004344 - Fax 1762719789
E-mail: asppi.perugia@tiscali.it

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole

Letto, approvato e sottoscritto

....., Il

Il locatore

Il conduttore

UNIONE INQUILINI
SEDE REGIONALE
Via Camino di Marte, 8/M
06124 PERUGIA
Cod. Fisc. 94095440544

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Esigenza del locatore/conduttore*), 3 (*Cessazione delle condizioni di transitorietà*), 4 (*Canone*), 5 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 6 (*Oneri accessori*), 8 (*Pagamento*), 9 (*Uso*), 10 (*Recesso del conduttore*), 11 (*Consegna*), 12 (*Modifiche e danni*), 14 (*Impianti*), 15 (*Accesso*), 16 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 17 (*Varie*) del presente contratto.

Il locatore

Il conduttore

A. P. P. C.
IL PRESIDENTE PROVLE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/5738441
06123 PERUGIA

SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA e TERRITORIO

U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Giuseppina Balducci
Via C. Battisti, 81 - Foligno
Tel. 368 3351068 - giuseppinabalducci@gmail.com

UNIAT - UIL
Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
SEDE REGIONALE UMBRIA

**UNIONE INQUILINI
SINDACATO REGIONALE**
Via Campo di Marte, 8/M
06124 PERUGIA
Cod. Fisc. 94095440544
NOTE 0435056392

SUNIAPROV.LE
Il Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel. 075 506986 - 075 5069837
SobPolo

ASPROPI
ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Via del Macello, 21 - 06128 PERUGIA
Tel. 075 5004344 - Fax 075 2719789
E-mail: asppi.perugia@tiscali.it

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è contestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(1A) Indicare estremi deposito accordo comunale, superficie convenzionale, zona censuaria e sub-fascia in conformità all'Accordo del comune di riferimento.

(1B) Indicare estremi deposito accordo comunale, superficie convenzionale e superficie parziale relativa al contratto, zona censuaria e sub-fascia, in conformità all'Accordo del comune di riferimento.

(2) L'assistenza è facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.

(6) La durata massima è di mesi diciotto.

(7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

(8) Massimo tre mensilità.

(9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

(10) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza poste all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a) spese generali

U.P.P.I.

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

Giuseppina Baldacci

Via C. Battisti, 81 - Foligno

Tel. 368 3351068 - giuseppinabaldacci@gmail.com

SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA e TERRITORIO

FEDER.CASA
Avv. Marta Serpoli
Segretario Regionale dell'Umbria

A.P.P.C.
IL PRESIDENTE PROV.LE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/5738441
08128 PERUGIA

CONFEDILIZIA API
A.s. della Provincia Edilizia della Regione
Via Sicilia, 39/H - 06128 PERUGIA
Tel. 075/5058212
Presidente: Ing. Armando Frondu

UNIVAT - UIL
Unione Nazionale Proprietari Appartamenti e Territorio
SEDE REGIONALE UMBRIA

- b) spese ascensore
 c) spese riscaldamento
 d) spese condizionamento
 e)
 f)
 g)

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edili autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto. Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge. Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro , da corrispondere in rate alle seguenti scadenze:

al euro
 al euro
 al euro
 al euro
 salvo conguaglio.

(11) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

(12) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.



SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA E TERRITORIO

UNIAT - UIL
 Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
 SEDE REGIONALE UMBRIA

UNIONE INQUILINI
SEDE REGIONALE
 Via Campo di Marte, 8/M
 06124 PERUGIA
 Cod. Fisc. 94095440544
 075/5056392

U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
 Giuseppe Balducci
 Via C. Battisti, 81 - Foligno
 Tel. 368 9351068 - giuseppe.balducci@gmail.com

FEDER.CASA
 via Marta Serpolla
 Federazione Regionale dell'Umbria

CONFEDERAZIONE API
 Ass. della Proprietà Privata della Pro. d'Imp.
 Via Sicilia, 139/H - 06128 PERUGIA
 Tel. e Fax 075.5058212
 Presidente: Ing. Armando Frondi

CONFEDILIZIA A.P.
 Ass. della Proprietà Collettiva della Provincia di Perugia
 Via Salaria, 39/H - 06128 PERUGIA
 Tel. e Fax 075.5068212
 Presidente: Ing. Armando Franchi

ACCORDO LOCALE PER I COMUNI DI CUI ALLA LEGGE N. 80/2014

Allegato 1)

COMUNE	ZONA CENTRALE				ZONA SEMICENTRO				ZONA PERIFERICA				ZONA RURALE		
	MIN	S1	S1	MAX	MIN	S1	S2	S3	MAX	S1	S2	S3	MIN	S1	S2
Bastia Umbra	€ 34,00	€ 45,00	€ 60,00	€ 63,00	€ 29,00	€ 40,00	€ 53,00	€ 60,00	€ 26,00	€ 38,00	€ 46,00	€ 53,00	€ 24,00	€ 37,00	€ 40,00
Marsciano	€ 34,00	€ 45,00	€ 60,00	€ 63,00					€ 26,00	€ 38,00	€ 50,00	€ 55,00	€ 24,00	€ 37,00	€ 40,00
Castiglione del Lago	€ 33,00	€ 40,00	€ 55,00	€ 60,00					€ 26,00	€ 38,00	€ 50,00	€ 55,00	€ 23,00	€ 35,00	€ 39,00
Gualdo Tadino	€ 33,00	€ 40,00	€ 55,00	€ 60,00	€ 28,00	€ 38,00	€ 46,00	€ 55,00	€ 24,00	€ 36,00	€ 44,00	€ 52,00	€ 23,00	€ 35,00	€ 39,00
Maglione	€ 33,00	€ 40,00	€ 55,00	€ 60,00	€ 28,00	€ 38,00	€ 46,00	€ 55,00	€ 24,00	€ 36,00	€ 44,00	€ 52,00	€ 23,00	€ 35,00	€ 39,00
San Giustino	€ 33,00	€ 40,00	€ 55,00	€ 60,00					€ 24,00	€ 36,00	€ 44,00	€ 52,00	€ 23,00	€ 35,00	€ 39,00
Città della Pieve	€ 33,00	€ 40,00	€ 55,00	€ 60,00					€ 24,00	€ 36,00	€ 44,00	€ 52,00	€ 23,00	€ 35,00	€ 39,00
Passignano sul Trasimeno	€ 33,00	€ 40,00	€ 55,00	€ 60,00	€ 28,00	€ 38,00	€ 46,00	€ 55,00	€ 24,00	€ 36,00	€ 44,00	€ 52,00	€ 23,00	€ 35,00	€ 39,00
Pancale	€ 33,00	€ 40,00	€ 55,00	€ 60,00					€ 24,00	€ 36,00	€ 44,00	€ 52,00	€ 23,00	€ 35,00	€ 39,00
Plegraio	€ 33,00	€ 40,00	€ 55,00	€ 60,00					€ 24,00	€ 36,00	€ 44,00	€ 52,00	€ 23,00	€ 35,00	€ 39,00
Deruta	€ 32,00	€ 38,00	€ 53,00	€ 58,00					€ 24,00	€ 36,00	€ 44,00	€ 53,00	€ 22,00	€ 35,00	€ 39,00
Spello	€ 32,00	€ 38,00	€ 53,00	€ 58,00	€ 27,00	€ 36,00	€ 44,00	€ 53,00	€ 24,00	€ 34,00	€ 42,00	€ 51,00	€ 22,00	€ 35,00	€ 39,00
Trevi	€ 32,00	€ 38,00	€ 53,00	€ 58,00	€ 27,00	€ 36,00	€ 44,00	€ 53,00	€ 24,00	€ 34,00	€ 42,00	€ 51,00	€ 22,00	€ 35,00	€ 39,00
Torgiano	€ 32,00	€ 38,00	€ 53,00	€ 58,00					€ 24,00	€ 34,00	€ 42,00	€ 51,00	€ 22,00	€ 35,00	€ 39,00
Gualdo Cattaneo	€ 32,00	€ 38,00	€ 53,00	€ 58,00	€ 27,00	€ 36,00	€ 44,00	€ 53,00	€ 24,00	€ 34,00	€ 42,00	€ 51,00	€ 22,00	€ 35,00	€ 39,00
Nocera Umbra	€ 32,00	€ 38,00	€ 53,00	€ 58,00	€ 27,00	€ 36,00	€ 44,00	€ 53,00	€ 24,00	€ 34,00	€ 42,00	€ 51,00	€ 22,00	€ 35,00	€ 39,00
Montefalco	€ 32,00	€ 38,00	€ 53,00	€ 58,00	€ 27,00	€ 36,00	€ 44,00	€ 53,00	€ 24,00	€ 34,00	€ 42,00	€ 51,00	€ 22,00	€ 35,00	€ 39,00
Bevagna	€ 32,00	€ 38,00	€ 53,00	€ 58,00	€ 27,00	€ 36,00	€ 44,00	€ 53,00	€ 24,00	€ 34,00	€ 42,00	€ 51,00	€ 22,00	€ 35,00	€ 39,00
Norcia	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00	€ 26,00	€ 35,00	€ 43,00	€ 52,00	€ 23,00	€ 33,00	€ 41,00	€ 50,00	€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Cannara	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00					€ 23,00	€ 33,00	€ 41,00	€ 50,00	€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Bettona	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00					€ 23,00	€ 33,00	€ 41,00	€ 50,00	€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Tuoro sul Trasimeno	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00					€ 23,00	€ 33,00	€ 41,00	€ 50,00	€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Giarola dell'Umbria	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00					€ 23,00	€ 33,00	€ 41,00	€ 50,00	€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Massa Martana	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00					€ 23,00	€ 33,00	€ 41,00	€ 50,00	€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Citerina	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00					€ 23,00	€ 33,00	€ 41,00	€ 50,00	€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Collazzone	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00					€ 23,00	€ 33,00	€ 41,00	€ 50,00	€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Valfabbrica	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00					€ 23,00	€ 33,00	€ 41,00	€ 50,00	€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Castel Ritaldi	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00					€ 23,00	€ 33,00	€ 41,00	€ 50,00	€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Cascia	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00					€ 23,00	€ 33,00	€ 41,00	€ 50,00	€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Fossato di Vico	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00	€ 26,00	€ 35,00	€ 43,00	€ 52,00	€ 23,00	€ 33,00	€ 41,00	€ 50,00	€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Campello sul Clitunno	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00					€ 23,00	€ 33,00	€ 41,00	€ 50,00	€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Sigillo	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00									€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Pletralunga	€ 31,00	€ 37,00	€ 52,00	€ 57,00									€ 21,00	€ 35,00	€ 39,00
Fratta Todina	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00									€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Montone	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00					€ 22,00	€ 32,00	€ 40,00	€ 49,00	€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Monte Castello di Vibio	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00									€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Vaitopina	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00									€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Scheggia e Pascelupo	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00					€ 22,00	€ 32,00	€ 40,00	€ 49,00	€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Costacciaro	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00									€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Monte Santa Maria Tiberina	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00									€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Sellano	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00									€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Cerreto di Spoleto	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00					€ 22,00	€ 32,00	€ 40,00	€ 49,00	€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Paciano	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00									€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Preci	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00									€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Lisciano Niccone	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00					€ 22,00	€ 32,00	€ 40,00	€ 49,00	€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Monteleone di Spoleto	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00									€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Sant'Anatolia di Narco	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00									€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Scheggino	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00									€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Vallo di Nera	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00									€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00
Poggiodomo	€ 30,00	€ 36,00	€ 51,00	€ 56,00									€ 20,00	€ 35,00	€ 39,00

UNIONE INQUILINI
SEDE REGIONALE
 Via Campo di Marte, 8 / M
 06124 PERUGIA
 Cod. Fisc. 940095440544
 075/6066392 A. P. E. U.
IL PRESIDENTE PROV.LE
 (Dott. Claudio Moretti)
 Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/5736441
 06128 PERUGIA

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
 Giuseppina Balducci
 Vla C. Battisti, 81 - Foligno
 Tel. 368 3351068 - giuseppinabalducci@gmail.com
Giuseppina Balducci

SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA e TERRITORIO
UNIAT - UIL
 Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio a.
 SEDB REGIONALE UMBRIA
 FEDER.CASA
 Avv. Marta Serpoli
 Segretario Regionale dell'Umbria
Marta Serpoli

ACCORDO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A CANONE
 CONCORDATO NEI COMUNI DI CUI ALLA LEGGE N. 80/2014
 COMUNE DI _____

ATTESTAZIONE BILATERALE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017

L'Organizzazione in persona di e l'
 Organizzazione in persona di firmatarie dell'Accordo
 territoriale per il Comune di depositato il

premesso che

B) il sig. C.F. residente a in Via/Pza n. nella qualità di locatore e il sig. C.F. residente a in Via/Pza n. nella qualità di conduttore dell'immobile/porzione di immobile sito a in Via/P.za n. piano.... int...., distinta al Catasto fabbricati del Comune di Perugia nel; foglio n. con il numero di particella , subalterno n. ; categoria A/; classe , rendita catastale € ____ con contratto stipulato il e decorrenza il registrato il al n.....presso l'Agenzia delle Entratein corso di registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, hanno presentato richiesta per l'attestazione ex D.M. 16/01 /2017, dichiarando, sotto la loro responsabilità, quanto segue:

**1. RIPORTARE IN ELENCO TUTTE LE SUPERFICI CALPESTABILI
 NECESSARIE PER IL CALCOLO DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE**

TOTALE SUPERFICIE Mq. _____

**2. RIPORTARE L'ELENCO DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI DELL'IMMOBILE
 AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA SUB FASCIA**

TOTALE ELEMENTI OGGETTIVI. _____

**3. ALTRI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
 CONCORDATO**

 +

SUPERFICE CONVENZIONALE MQ _____

ZONA _____ SUB FASCIA _____

FASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/MAX € _____ / _____

SICET UMBRIA
 SINDACATO INQUILINI
 CASA e TERRITORIO

UNIAT - UIL
 Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
 SEDE REGIONALE UMBRIA

U.P.P.I.
 UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
 Giuseppina Baldacci
 Via C. Battisti, 81 - Foligno

Tel. 368 3351068 - giuseppinabaldacci@gmail.com

Giuseppina Baldacci

UNIONE INQUILINI
 SEDE REGIONALE
 Via Camino di Marte, 8/M
 06124 PERUGIA
 Cod. Fisc. 94095440544

075/5066392

FEDER. CASA
 Avv. Marta Serpoli
 Segretario Regionale dell'Umbria

Marta Serpoli

IL PRESIDENTE PROVLE
 (Dott. Claudio Moretti)
 Via A. Chacchi, 29 - Tel. 075/5738441
 06128 PERUGIA

A. C. M.
CONFEDILIZIA - AF
 Att. della Proprietà Edilizia della Prov. d'Ancona
 Via S. Maria, 39/B - 06128 PERUGIA
 Tel. e Fax 075.5058212
 Presidente: Ing. Armando Frongia



CANONE CONCORDATO:
MENSILE: € _____
ANNUALE: € _____

SUNA Provinciale
Il Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel 075 5005588 - 075 5069837

SUNA

SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA e TERRITORIO

UNIAT - UIL
Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
SEDE REGIONALE UMBRIA

UNIONE INQUILINI
SEDE REGIONALE
Via Campo di Marte, 8/M
06124 PERUGIA
Cod. Fisc. 94095440544
075/5066392

il proprietario

il conduttore

p. l'Organizzazione
dei proprietari

p. l'Organizzazione
degli inquilini

FEDER.CASA
Avv. Marta Serpolla
Segretario Regionale dell'Umbria

A. R. P. C.
IL PRESIDENTE PROVLE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Chiodi, 29 - Tel. 075/5736441
06128 PERUGIA

CONFED. U.P.P.I.
A.s. delle Proprietà Edili della Provincia di Perugia
Via Sicilia, 39/H - 06128 PERUGIA
Tel. e Fax 075.5058212
Presidente: Ing. Armando Frongia

data

U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Giuseppina Balducci
Via C. Battisti, 81 - Foligno
Tel. 368.3351068 - giuseppinabalducci@gmail.com

Giuseppina Balducci

SUNIA PROVIE
Il Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel. 075 5065588 - 075 5069837
Sogno

SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA e TERRITORIO

ASPPPI
ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Via del Macello, 21 - 06128 PERUGIA
Tel. 075 5004344 - Fax 1782719789
E-mail: aspppi.perugia@tiscali.it

ALLEGATO 4) COMUNI L. 80/2014

UNIAT - UIL

Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
SEDE REGIONALE UMBRIA

**MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA
DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE**
(D.M. 16/01/2017)

Il/la

sottoscritto/a
c.f.

residente in _____

via/piazza _____ n. ___, sc. ___, int. ___,
cap. ___, mail / mail pec
_____, telefono _____,
cellulare _____, conduttore/locatore di immobile
sito all'indirizzo di residenza sopra indicato, ovvero in
via/piazza _____ n. ___, sc. ___, int. ___, cap.
_____, con contratto di locazione abitativa:

agevolato;

altro _____

sottoscritto in data ____ / ____ / ____ e registrato in data ____ / ____ / ____
per la durata di _____ anni/mesi con il locatore/conduttore
Sig./Sig.ra/ _____
C.F. _____ residente
in _____ via/piazza _____ n.
_____, sc. ___, int. ___, cap. _____, al canone mensile di Euro

avendo interesse ad avviare la procedura prevista dall'articolo del
contratto di locazione per questioni inerenti:

- interpretazione del contratto;
 - esecuzione del contratto;
 - attestazione della rispondenza del contratto all'accordo di riferimento;
 - canone di locazione;
 - oneri accessori;
 - variazione dell'imposizione fiscale sull'immobile;
 - sopravvenienza di elemento che incide sulla congruità del canone;
 - cessazione della locazione;
 - condizione e manutenzione dell'immobile;
 - funzionamento degli impianti e servizi;
 - regolamento condominiale;
 - altro _____
- e fa presente quanto segue (da descrivere obbligatoriamente):

UNIONE INQUILINI
SEDE REGIONALE
Via Campo di Marte, 8/M
06124 PERUGIA
Cod. Fisc. 94095440544
075/6056392

FEDER.CASA
Avv. Marta Seppolla
Segretario Regionale dell'Umbria

A.P.P.C.
IL PRESIDENTE PROVILE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/5736441
06123 PERUGIA

CONFEDILIZIA - AP
Ass. della Piccola Proprietà della Provincia di Perugia
Via Sicilia, 39/H - 06128 PERUGIA
Tel. e Fax 075.508212
Presidente: Ing. Armando Franchi

U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Giuseppe Baldacci
Via C. Battisti, 81 - Foligno
Tel. 368 3351058 - giuseppinabaldacci@gmail.com

SUNA BREV. 18
Il Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel. 075 5095588 - 075 5069837


506P810

 **ASPI**
ASSOCIAZIONE SINDACATO PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Via del Macello, 21 - 06128 PERUGIA
Tel. 075 6904344 - Fax 1782719789
E-mail: aspi.perugia@tiscali.it

CHIEDE

alla Organizzazione dei conduttori/Organizzazione della proprietà edilizia quale firmataria dell'Accordo territoriale sottoscritto ai sensi art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431 e del D.M. 16/01/2017, depositato in data / / presso il Comune di che, valutata l'ammissibilità della presente istanza ed indicato il negoziatore, proceda ai successivi adempimenti previsti dall'art. 3 del Regolamento di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale allegato E) al citato D.M. 16/01/2017, con accettazione da parte mia, in caso di formale costituzione della Commissione, di quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato Regolamento.


Ai fini della comunicazione al locatore/conduttore della presente istanza si indica l'indirizzo di cui alla pre messa, ovvero


SICET UMBRIA
SINDACATO INQUILINI
CASA e TERRITORIO



UNIAT - UIL
Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
SEDE REGIONALE UMBRIA


Autorizzo/non autorizzo a recapitarmi le successive comunicazioni alla mail pec sopra indicata.


li _____
Firma _____



UNIONE INQUILINI
SEDE REGIONALE
Via Campidimarte, 8/M
06124 PERUGIA
Cod. Fisc. 94095440544

075/5056392


IL PRESIDENTE PROVLE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/5738441
06123 PERUGIA


FEDER.CASA
Avv. Marta Serpoli
Consiglio Regionale dell'Umbria


CONFEDILIZIA AP.
A.a. dello Proprietà Edilizia della Pro. di Perugia
Via Sicilia, 39/H - 06128 PERUGIA
Tel. e Fax 075.5058212
Presidente: Ing. Armando Frondu


U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Giuseppina Balducci
Via C. Battisti, 81 - Foligno
Tel. 368 9351068 - giuseppinabalducci@gmail.com